



## **REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/03/2011,  
esecutiva il 24/04/2011

**IN VIGORE DAL 25/04/2011**



## SOMMARIO

Art.1- Oggetto del regolamento.....	Pag.
1	
Art.2- Servizio gestione rifiuti solidi urbani.....	” 1
Art.3- Gestione della tariffa.....	”
1	
Art.4- Determinazione della tariffa.....	” 1
Art.5- Presupposto per l'applicazione della tariffa e soggetti passivi.....	” 2
Art.6- Esclusioni del presupposto per l'applicazione della tariffa.....	” 2
Art.7- Classificazione della tariffa.....	” 4
Art.8- Composizione della tariffa.....	”
4	
Art.9- Determinazione della superficie.....	” 4
Art.10- Denunce di variazione e cessazione.....	” 4
Art.11- Tariffa per utilizzi contemporanei.....	” 5
Art.12- Raccolta differenziata e rifiuti assimilati avviati a recupero.....	” 6
Art.13- Riduzioni ed esenzioni.....	” 6
Art.14- Rimborsi.....	”
...” 6	
Art.15- Controlli e sanzioni.....	” 7
Art.16- Norme transitorie.....	” 7



## **ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 446/97, istituisce e disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e sue successive modificazioni e integrazioni, ed è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei medesimi rifiuti.

## **ART.2 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI**

La gestione dei rifiuti, attività di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti. E' disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, dal presente regolamento.

## **ART.3 GESTIONE DELLA TARIFFA**

La tariffa, è applicata e riscossa dal "Soggetto Gestore" del servizio, nel rispetto della convenzione e relativo disciplinare.

Il gestore del servizio è individuato dal Consiglio Comunale nel soggetto al quale il Comune ha affidato in concessione la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. In fase di prima applicazione della tariffa, e comunque per il tempo che si riterrà necessario, ai fini della gestione amministrativa della stessa, il Comune, potrà affiancare proprio personale a fini formativi e di supporto.

## **ART.4 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

La tariffa è istituita a fronte dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti è deliberata dal Consiglio Comunale. Fino a successiva modifica si considera valida l'assimilazione già deliberata ai fini dell'applicazione della Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

La tariffa è determinata sulla base della tariffa di riferimento, secondo il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La tariffa è definita con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8, D.P.R.158/99. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Alla tariffa si applicano le norme previste dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie del comune.



## ART.5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga ad uso privato superfici di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti che possano produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra chi le utilizza in comune e i loro eredi, esistenti sul territorio Comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

La tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso. A tal fine la presenza di arredi e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza di presupposti. Il soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tariffa.

Nel caso di multiproprietà o centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune (quali i parcheggi ad uso esclusivo al servizio delle attività compresi quelli dei centri commerciali, supermercati etc.)

Per le zone escluse dal servizio di spazzamento, al di fuori dei centri urbani, resta l'obbligo diretto di conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini, la parte variabile della tariffa verrà ridotta in relazione al più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita nelle seguenti misure:

Entità della riduzione:

Distanza dal contenitore più vicino:

15%

mt.250

25%

Da mt. 251 a mt. 500

50%

Da mt. 501 a mt.1000

65%

Oltre m.1001

Nel caso di locali od aree scoperte ad uso privato non prospicienti la pubblica via, la distanza tra l'utenza ed il contenitore, per applicare la riduzione di cui sopra viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica

Qualora il contenitore insista su aree di proprietà pertinenziali o contigue all'immobile del soggetto passivo, la parte variabile della tariffa verrà ridotta in misura fissa del 10%.

Per le attività commerciali rientranti nelle categorie C e D dislocate nei Centri Storici del Comune viene applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## ART.6 ESCLUSIONI DEL PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Non sono soggetti alla tariffa:



- I locali e le aree che non possono produrre rifiuto o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, condizioni che devono risultare riscontrabili sulla base di elementi obiettivi e da idonea documentazione;
- I locali condominiali, purché non usati in modo esclusivo;
- Qualsiasi locale con altezza media sotto i cm.150;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze domestiche e non domestiche adibite a verde, accessi, parcheggi (unicamente per utenze domestiche);
- I locali diversi dalle pertinenze delle abitazioni e destinati esclusivamente ad uso agricolo ad eccezione dei locali per i quali è stata presentata una DIA semplice o differita ai sensi del regolamento CE n. 852/04;
- I locali destinati ad ospitare impianti di riscaldamento, contatori, autoclave, ecc.;
- Locali e aree usati direttamente dal Comune per attività amministrative o servizi;
- Gli edifici destinati al culto;
- Nel caso di applicazione della Tariffa a carico di determinate utenze non domestiche, nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti non assimilati per qualità ai rifiuti urbani, nonché rifiuti pericolosi a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sulla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi;
- I locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- I locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;

I locali e le aree non soggette a Tariffa di cui ai precedenti punti dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla Tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo art. 10 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tia le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fin dall'inizio di tale utilizzo.

## **ART. 7 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza:

●Domestica; Il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della tariffa applicata anno per anno, è quello delle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio di ciascun anno o ad altra data stabilita dalla Giunta Comunale, sia l'abilitazione principale, sia per le abitazioni secondarie che per altri locali. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Le abitazioni locate ammobiliate e quelle a disposizione di non residenti non riscontrabili anagraficamente, vengono associate a un numero di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati, a un numero di tre persone se di superficie compresa fra 40 e 80 metri quadrati, di quattro persone se di superficie compresa fra 80 e 100 metri quadrati, di 5 persone se di superficie superiore. Per il primo anno di applicazione il numero dei componenti il nucleo



familiare sarà quello risultante dalle iscrizioni anagrafiche rilevante ad una data precedente l'emissione dei ruoli determinata dal dirigente del servizio finanziario compatibilmente con le effettive possibilità operative dell'ente.

● Non domestica, nella quale rientrano le comunità, le attività commerciali, artigianali industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni ed enti; in ogni caso le utenze non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell'attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione rifiuto; la classificazione, individuata sulla base delle declaratorie contenute in allegato al D.P.R. 27/4/1999, n.158, e tenuto conto della specificità della realtà locale, è definita a parte rispetto al presente regolamento.

La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.

Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Ai fini dell'individuazione delle singole utenze nelle rispettive classi si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai soggetti competenti, se esistenti, e comunque all'attività effettivamente o prevalentemente svolta.

## **ART.8 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA**

La Tariffa, dovuta annualmente dalle utenze domestiche e non domestiche, si compone di due quote: costi fissi, costi variabili.

I costi fissi non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, al contrario dei costi variabili che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

La superficie di riferimento, è misurata:

-per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;

-per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto di eventuali locali che vi insistono.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore.

La superficie coperta è computabile solo se l'altezza è superiore a cm. 150.



## ART. 10 DENUNCE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

La tariffa è commisurata a 365 giorni l'anno; è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o conduzione. Nel caso di utenze non domestiche con S.C.I.A. (segnalazione-certificata-inizio-attività) a carattere stagionale, la tariffa è ridotta del 25% e sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento.

Il soggetto gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale o da registri tenuti da enti pubblici. In questi casi, il gestore non è tenuto a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

I soggetti passivi, individuati ai sensi dell'art. 5, devono presentare al soggetto gestore del servizio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia l'occupazione o conduzione, dichiarazione contenente tutti gli elementi identificativi anagrafici dell'utenza ed i dati necessari per la determinazione della tariffa, quali: l'ubicazione e superficie dell'insediamento o degli insediamenti interessati, la destinazione dei locali e aree occupati, il numero dei componenti il nucleo familiare (per le utenze domestiche), il tipo di attività svolto (per le utenze non domestiche), la data di decorrenza dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal gestore del servizio.

Successivamente è fatto obbligo di comunicare, nel medesimo termine, ogni variazione intervenuta che possa influire sulla determinazione della tariffa.

I soggetti passivi sono altresì tenuti a comunicare la cessazione dell'utenza, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno in corso. La dichiarazione deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, e presentata mediante consegna diretta al gestore del servizio, oppure inviata a mezzo del servizio postale o fax.

Gli amministratori dei condomini sono solidamente responsabili con i condomini amministrati con riferimento agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui sopra.

In mancanza di denunce di variazione, si considerano le condizioni precedenti.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono o rimborso della parte di tariffa corrispondente al periodo successivo alla cessazione a condizione che la stessa sia tempestivamente denunciata.

La variazione in diminuzione, nel corso dell'anno, di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa, comporta lo sgravio o il rimborso della differenza risultante, per il periodo successivo alla variazione. La variazione in aumento comporta il recupero della differenza a partire dalla data in cui la stessa è accertata.

Lo sgravio o il rimborso conseguenti la variazione o cessazione sono operati dal Gestore del servizio a decorrere dalla data in cui è stata presentata comunicazione di variazione o cessazione da parte dell'utente. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali od aree per le quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La dichiarazione di fallimento costituisce titolo per la cancellazione d'ufficio dai ruoli del tributo.

Utenze non dichiarate o dichiarate parzialmente possono essere accertate e iscritte a ruolo nei termini e nei modi previsti dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Nel caso di utenze di tipo domestico sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti di abitazione nell'ambito del territorio comunale. E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali o di locali aggiuntivi a quelli già utilizzati e non adiacenti agli stessi.

Nel caso di utenze diverse da quelle domestiche sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti della categoria di riferimento a seguito di destinazione ad altra attività oppure a seguito di ampliamento dei locali o delle aree oppure di estensione dell'attività a locali od aree adiacenti. E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali od aree oppure l'uso di locali od aree non adiacenti rispetto a quelli già utilizzati.

Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani





## **ART.11 TARIFFA PER UTILIZZI TEMPORANEI**

La tariffa per occupazioni di tipo temporaneo viene riscossa unitamente alla tassa temporanea per le occupazioni di spazio ed aree pubbliche ed è calcolata commisurando la tariffa complessiva ai giorni di occupazione fatto pari a 365 il totale annuo. Alle utenze del mercato settimanale è applicata la tariffa annua, salvo diversa deliberazione.

Non si darà corso alla riscossione delle singole partite ove la somma da riscuotere non raggiunga il limite minimo previsto dalla Giunta Comunale.

## **ART.12 RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI A RECUPERO**

Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso le apposite stazioni ecologiche o nell'ambito di apposito servizio di raccolta verrà riconosciuto un abbattimento, sulla parte variabile della tariffa, commisurato alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti.

I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di criteri razionali che tengono conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali.

## **ART. 13 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione individuerà le esenzioni e le riduzioni di tariffa da accordare agli utenti nei casi di disagio economico sociale. Potrà inoltre accordare agevolazioni ai locali e alle aree utilizzate dalle associazioni di volontariato, con finalità culturali, filantropiche, sportive, partiti politici e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nei locali adibiti ad attività che hanno l'obbligo di smaltire rifiuti in modo autonomo, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti tossici o nocivi, verrà applicata una riduzione del 10% sul totale dovuto a seguito di regolare richiesta, supportata da idonea documentazione, presentata dal soggetto passivo entro il 31 maggio di ogni anno e a condizione che l'importo relativo allo smaltimento obbligatorio autonomo sia uguale o superiore al 30% della TIA dovuta.

Tali agevolazioni non potranno essere finanziate all'interno della distribuzione tariffaria ma dovranno essere portate a carico del bilancio come una spesa specifica.

## **ART. 14 RIMBORSI**

Le domande di rimborso per tariffa versata e non dovuta anche a seguito di errori commessi al momento della dichiarazione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate del comune.





## ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

Il Gestore del servizio effettua le verifiche necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie del comune. Può rivolgere agli utenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione della tariffa; può utilizzare dati legittimamente acquisiti da banche dati pubbliche o richiedere ad uffici pubblici dati rilevanti sui singoli utenti.

La verifica delle superfici può essere effettuata con sopralluogo soltanto previa accettazione dell'utenza; in caso di mancata collaborazione dell'utenza od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

La procedura di accertamento, recupero e riscossione delle evasioni ed elusioni della tariffa è svolta principalmente dal gestore del servizio. Il Comune, sulla base della propria banca dati tributaria, può effettuare ogni operazione inerente l'attività di verifica della base imponibile. In questo caso per la disciplina di tale attività si rimanda al contratto di servizio.

Gli avvisi di accertamento, sono emessi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie del comune, al termine delle quali ne verrà data comunicazione al soggetto gestore.

Per le violazioni agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, si applicano gli interessi giornalieri calcolati al tasso legale vigente e le seguenti sanzioni:

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione pari al 100% della tariffa dovuta;
- 2) Per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica una sanzione pari all'50% della maggiore tariffa dovuta;
- 3) Per la presentazione della dichiarazione tardiva si applica la sanzione pari al 30% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta.

La sanzione viene ridotta al 25% qualora l'utente manifesti per scritto la propria adesione all'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. L'irrogazione della sanzione avviene di norma contestualmente con la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tariffa.

Ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni, e salvo che nel frattempo non sia stato emesso avviso di accertamento, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro tre mesi dalla notifica della cartella esattoriale di ciascun anno e riferite all'anno precedente. L'accertamento di maggiori superfici nel limite del 5% di quelle dichiarate non comporta applicazione di sanzioni.

Il versamento degli avvisi di pagamento della TIA ordinaria deve essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore ha diritto ad esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale così determinato:

1. 2,5% della somma pagata in ritardo su pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura
2. del 30% della somma pagata in ritardo su pagamento effettuati oltre trenta giorni rispetto alla scadenza indicata in fattura.

Per il recupero delle somme non pagate il Soggetto Gestore potrà ricorrere alle forme che ritiene opportune sia per il recupero extragiudiziale che giudiziale, anche tramite il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale. All'utente moroso saranno addebitate, oltre agli interessi e alla penale di cui al capoverso che precede, tutte le spese sostenute dal Gestore per le suddette procedure di recupero del credito



---

**ART. 16**  
**NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 17**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal 25 aprile 2011.